



ALLEGATO "B" al decreto n. 31 del 20 dicembre 2017

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI PER LE ESIGENZE
DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE MARCHE, PREVIA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI
DELL'ART. 54, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

N. GARA SIMOG 6939775

REDATTO DA

Dott. Matteo Pasquali

Ancona, 20 dicembre 2017



Sommario

1. INFORMAZIONI GENERALI	6
1.0 Premesse	6
1.1 Modalità di reperimento della documentazione di gara.....	8
1.2 Istruzioni per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo - D.G.U.E. e dei moduli predisposti dalla SUAM	9
1.3 Istruzioni per la corretta interpretazione del disciplinare di gara	10
1.4 Codice identificativo della gara (CIG)	11
1.5 Responsabile del procedimento	13
1.6 Banca dati	13
2 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO	13
2.1 Oggetto.....	13
2.2 Partecipazione a più lotti funzionali o prestazionali	14
2.3 Durata dell'Accordo Quadro.....	15
2.4 Quantitativo stimato dell'Accordo Quadro	15
3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	16
3.1 Introduzione	16
3.2 Assenza dei motivi di esclusione	16
3.2.1 Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, comma 2, comma 3 e comma 5 lettera l), del Codice.	16
3.2.2 Motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice.....	16
3.2.3 Motivo di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere h), del Codice.....	17
3.2.4 Motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice.	17
3.3 Requisiti di idoneità professionale	17
3.3.1 Requisito minimo.....	17
3.3.2 Bilanci nell'ultimo quinquennio.....	18
3.3.3 Indice medio di indipendenza finanziaria.....	18
3.3.4 Fatturato	18
3.3.5 Disposizioni relative ai bilanci rilevanti ai sensi del presente disciplinare	18
3.3.6 Disposizioni per i soggetti plurimi	19
3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	19
4 IL SISTEMA	20
4.1 Il Sistema.....	20
4.2 Gestore del Sistema.....	21
4.3 La registrazione al Sistema	22



5 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	23
5.1 Invio dell'offerta	23
5.2 Area comunicazioni	26
5.3 Forma di partecipazione	26
6 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
6.1 Documenti amministrativi da produrre.....	27
6.2 Elenco documentazione amministrativa	29
6.2.1 Documento di partecipazione alla gara.....	31
6.2.2 Documento di gara Unico Europeo - DGUE	28
6.2.3 Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore	34
6.2.4 Documentazione da produrre in caso di avvalimento	30
6.2.5 Dichiarazione di subappalto.	35
6.2.6 Documentazione relativa al contributo dovuto all'ANAC ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005	36
6.2.7 Dichiarazione indicante le quote di partecipazione.	38
6.2.8 Dichiarazione indicante le quote di esecuzione.	38
6.2.9 Contratto di rete	34
6.2.10 Mandato.	394
6.2.11 Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari e soggetti assimilati	35
6.2.12 Delibera concernente i consorzi stabili	36
6.2.13 Riduzione e rinnovo garanzia provvisoria	36
6.2.14 Esame degli atti posti a base della procedura.....	427
6.2.15 Giudizio dell'operatore economico.....	427
6.2.16 Costi della sicurezza.....	427
6.2.17 Offerte equivalenti	43
6.2.18 Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	43
6.2.19 Procure speciali.	43
6.2.20 Documentazione tecnica	43
6.2.21 Documentazione relativa agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list"	44
6.2.22 Bollo.....	44
6.3 Disposizioni particolari sulla documentazione amministrativa da produrre.	45
6.3.1 Istanza di partecipazione alla procedura.....	45



6.3.2 DGUE, dichiarazioni ulteriori e “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressio della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”	45
6.3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	46
6.3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	46
6.3.5 Garanzia a corredo dell’offerta	46
6.4 Fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale.....	48
6.5 Atti relativi al RTI o Consorzio	49
6.6 Offerta economica.....	49
7 AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	51
7.1 Disposizioni generali.....	51
7.2 Numero degli aggiudicatari	53
7.3 Sedute.....	53
7.4 Ulteriori regole e vincoli	57
7.5 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara	58
7.6 Adempimenti successivi	61
8 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO	62
9 GARANZIA.....	64
9.1 Garanzia definitiva.....	64
10 ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DELL’ACCORDO QUADRO	66
10.1 Aggiornamento documentazione amministrativa.....	66
11 APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO.....	67
11.1 Oggetto dell’Appalto Specifico	67
11.2 Costi per rischi da interferenza (DUVRI).....	67
11.3 Subappalto.....	67
11.4 Affidamento dell’Appalto Specifico	68
11.5 Contratto oggetto dell’Appalto Specifico	69
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	69
12.1 Finalità del trattamento.....	69
12.2 Natura del conferimento	70
12.3 Dati sensibili e giudiziari	70
12.4 Modalità del trattamento dei dati.....	70
12.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati	70
12.6 Diritti del concorrente/interessato	71
12.7 Titolare del trattamento	71
12.8 Consenso del concorrente/interessato	71



13 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 71



1. INFORMAZIONI GENERALI

1.0 Premesse

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in lotti funzionali (o semplicemente lotti) e lotti prestazionali (o sub-lotti) come riportati nell'allegato denominato ELENCO LOTTI DISCIPLINARE.

La gara comunitaria è indetta dalla Regione Marche – Servizio “Stazione Unica Appaltante Marche” (di seguito, per brevità, SUAM), per conto dei seguenti enti del Servizio Sanitario Regionale (nel prosieguo indicati come “Amministrazioni”):

- Azienda Sanitaria Unica Regionale, Partita IVA 02175860424, avente sede ad Ancona in via Oberdan 2 rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda, via Oberdan 2, Ancona;
- Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Partita Iva 01464630423, avente sede a Ancona in via Conca,71 rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda, via Conca,71, Ancona;
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, Partita Iva 02432930416, avente sede a Pesaro in Piazzale Cinelli, 4 rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda a Pesaro, Piazzale Cinelli, 4, Pesaro;
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA”, Partita Iva 00204480420 avente sede a Ancona in via S. Margherita, 5, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Istituto, via S. Margherita, 5, Ancona.

La gara è indetta per la conclusione di un Accordo Quadro, per la fornitura di farmaci biologici, con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici.

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Decreto legislativo n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 5.000,00; rimane inteso che verrà reso noto agli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando. L’importo sarà ripartito tra gli aggiudicatari dei vari Lotti in parti uguali.



La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito. SUAM si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell'offerta, d'analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del Decreto legislativo n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del Decreto legislativo n. 50/2016, i termini del procedimento sono indicati nel decreto del dirigente della SUAM n. 31 del 20 dicembre 2017.

In ragione di quanto previsto dall'art. 83, comma 5, del Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la previsione di un limite di partecipazione alla procedura connesso al fatturato globale ed a quello specifico relativo alle prestazioni nel settore oggetto della procedura, appare legittima per i seguenti motivi. In primo luogo, il requisito non è unico ma si accompagna ad altri requisiti alternativi. Inoltre, la quantificazione del requisito è tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto della procedura. Infine, la disciplina di gara incentiva la partecipazione in forma associata alla procedura da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, favorisce anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, incentivando la partecipazione plurima temporanea in tutte le forme attualmente previste e, nella fattispecie, prevedendo la frazionabilità del requisito senza alcun vincolo minimo di possesso per i soggetti differenti da quello mandatario secondo la disciplina del presente atto. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare



attraverso la presente gara operatori economici dotati di adeguata capacità economico-finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dall'Accordo Quadro aggiudicato.

1.1 Modalità di reperimento della documentazione di gara e richieste di chiarimenti

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico in versione “.pdf” e in formato “.word”, scaricabile sul profilo del committente e sul sito www.acquistinretepa.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 4, del Codice le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari riguardanti la suddetta documentazione e, in generale, la procedura, devono essere formulate in lingua italiana e devono essere trasmessi entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del codice possono esclusivamente ed alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana, ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del Codice, le informazioni di che trattasi devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti;
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo regione.marche.SUAM@emarche.it.

Le informazioni ed i chiarimenti richiesti saranno disponibili, nei termini di legge, in formato elettronico, sul profilo del committente e sul sito www.acquistinretepa.it.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge, salvo quanto previsto nel presente atto al paragrafo denominato "Invio dell'offerta".

1.2 Istruzioni per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo - D.G.U.E. e dei moduli predisposti dalla SUAM

Al fine di rendere tutte le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, ad eccezione di quelle necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, è possibile:

- a) utilizzare il modello DGUE - SUAM accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara
- b) utilizzare i seguenti modelli:
 - DGUE - EUROPEO accessibile in formato elettronico al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>,
 - moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara

Le ipotesi a) e b) sono alternative.

Si raccomanda l'utilizzo dell'ipotesi a) che consente di ottemperare a tutti gli obblighi dichiarativi di cui alla presente procedura. In tale ipotesi, il DGUE - SUAM va compilato secondo le linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174).

Nell'ipotesi b) occorre compilare il DGUE - EUROPEO utilizzando il documento di gara denominato "LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO PER IL DGUE". Inoltre, i moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine



alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara sono da intendersi cumulativi e non alternativi al DGUE - EUROPEO accessibile in formato elettronico all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>.

I moduli integrativi sono predisposti per essere compilati mediante semplice apposizione di segno grafico in corrispondenza di ciò che è di interesse. Gli stessi sono articolati in sezioni nelle quali sono riportate le istruzioni per la relativa compilazione.

Il concorrente che sceglie di utilizzare detti moduli può eliminare le sezioni o parti di esse non di interesse.

In materia di DGUE, la SUAM si atterrà alle seguenti indicazioni di cui al Comunicato del 26 ottobre 2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo indicata come "ANAC"):

- il DGUE può non prevedere l'elencazione espressa del nominativo dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art.80 del Codice;
- l'elenco in questione sarà richiesto al momento della verifica delle dichiarazioni rese;
- rimane ferma la responsabilità penale prevista dall'art.76 del DPR 445/2000 nei confronti del rappresentante legale o altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico che dichiara di essere a diretta conoscenza dell'idoneità morale dei soggetti elencati ai commi 2 e 3 dell'art.80, del Codice;
- è opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere dichiarazioni incomplete o non veritiere.

A tale ultimo fine, costituisce sufficiente cautela sia la modulistica predisposta, sia le linee guida disponibili per la relativa compilazione.

Per le dichiarazioni necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, non sono stati predisposti moduli e, quindi, le stesse devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

1.3 Istruzioni per la corretta interpretazione del disciplinare di gara

Il presente disciplinare è articolato in 13 capitoli, oltre la presente premessa che è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. In particolare, nel capitolo 1 vengono disciplinati gli aspetti generali della procedura, la modalità di reperimento e di compilazione della documentazione di gara, i CIG, il Responsabile del procedimento e la banca dati.



Il capitolo 2 è dedicato agli elementi essenziali dell'accordo quadro, al suo oggetto, alla sua articolazione in lotti autonomi (con relative condizioni di partecipazione a più lotti), alla sua durata e ai suoi quantitativi stimati.

Il capitolo 3 riguarda i requisiti di partecipazione alla procedura.

Il capitolo 4 è relativo al sistema utilizzato per l'espletamento della procedura, di natura telematica, al gestore dello stesso ed alla registrazione.

Il capitolo 5 disciplina la presentazione dell'offerta.

Il capitolo 6 disciplina la documentazione amministrativa da produrre, l'avvalimento, il subappalto, i contratti di rete, i raggruppamenti temporanei, i consorzi, le ipotesi di riduzione della garanzia provvisoria, i costi della sicurezza, le offerte equivalenti, il patto d'integrità, la documentazione relativa agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list", il DGUE, il fallimento e il concordato preventivo con continuità aziendale, l'offerta economica.

I capitoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, l'aggiudicazione dell'accordo quadro e gli adempimenti per la stipula dello stesso.

Il capitolo 9 disciplina la garanzia definitiva.

Il capitolo 10 disciplina gli adempimenti nel corso di vigenza dell'accordo quadro.

Il capitolo 11 disciplina gli appalti specifici basati sull'accordo quadro.

Il capitolo 12 disciplina il trattamento dei dati personali.

Il capitolo 13, infine, disciplina le regole di condotta per l'utilizzazione del sistema.

1.4 Codice identificativo della gara (CIG)

I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, sono i seguenti:



LOTTO	SUBLOTTO	CIG	ATC 5	Descrizione Principio Attivo	Descrizione articolo
1	A	7320872EAD	L03AA02	FILGRASTIM	Filgrastim 3MU 0,5 ml
2	A	7321395E45	L04AB02	INFLIXIMAB	Infliximab Brand/biosimilar e per nuovi pazienti
2	B	73214202EA	L04AB02	INFLIXIMAB	Infliximab biosimilare per continuità terapeutica
2	C	73214435E4	L04AB02	INFLIXIMAB	Infliximab biosimilare per continuità terapeutica
2	D	73214603EC	L04AB02	INFLIXIMAB	Infliximab originator per continuità terapeutica
3	A	7321470C2A	B03XA01	EPOETINA ALFA	Epoetina alfa per continuità terapeutica - tutti i dosaggi
3	B	73214771F4	B03XA01	EPOETINA ALFA-ZETA	Epoetina alfa o zeta brand/biosimilar e per nuovi pazienti - tutti i dosaggi
3	C	7321487A32	B03XA01	EPOETINA BETA	Epoetina beta per continuità terapeutica - tutti i dosaggi
4	A	7321494FF7	A10AE04	INSULINA GLARGINE	Insulina glargine per nuovi pazienti (100 UI/ml)
4	B	73215015C1	A10AE04	INSULINA GLARGINE	Insulina glargine per continuità terapeutica (100 UI/ml)
4	C	7321510D2C	A10AE04	INSULINA GLARGINE	Insulina glargine 300 UI/1,5 ml



Il contributo è dovuto per ciascun lotto o sub lotto per il quale si presenta offerta in ragione del relativo importo. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

1.5 Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento di affidamento il Dott. Matteo Pasquali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016. Resta ferma la competenza delle Amministrazioni in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del Decreto legislativo n. 50/2016, relativamente al singolo contratto di fornitura che verrà stipulato con l'affidamento del singolo Appalto Specifico.

1.6 Banca dati

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9, comma 1 bis per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Pur dando atto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura verrà effettuata a mezzo sistema AVCPass.

2 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 Oggetto

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto funzionale (o semplicemente lotto) o lotto prestazionale (o semplicemente sub lotto), con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a), del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base del quale le Amministrazioni potranno affidare gli Appalti Specifici per l'acquisizione di farmaci biologici, alle condizioni tutte espressamente stabilite nello Schema di Accordo Quadro e negli altri documenti posti a base della procedura, ivi compresi quelli tecnici ed estimativi.

La presente procedura è suddivisa in lotti funzionali (o semplicemente lotti) e lotti prestazionali (o sub lotti) secondo il dettaglio innanzi indicato e per il quale si rinvia comunque agli specifici elaborati tecnico-estimativi, nonché all'allegato denominato ELENCO LOTTI DISCIPLINARE.



In particolare, il lotto prestazionale o sub lotto è discriminato dalla destinazione d'uso del farmaco (nuovi pazienti o continuità terapeutica) o dal dosaggio.

In conclusione, l'oggetto dell'Accordo Quadro è la fornitura di farmaci biologici secondo la disciplina complessivamente descritta negli atti posti a base della procedura.

Con riferimento al lotto prestazionale 2C del presente Accordo Quadro, si precisa che il concorrente, presentando Offerta, si impegna a fornire eventuali servizi connessi e, in particolare, eventuali deflussori dedicati, necessari per l'infusione, in cessione gratuita.

Tutte le prestazioni richieste devono avere le caratteristiche minime stabilite negli elaborati tecnico estimativi posti a base di gara, a pena di esclusione.

L'importo massimo presunto a base della procedura è pari a Euro 49.665.436,94 (Euro quarantonovemilioneisecientosessantacinquemilaquattrocentotrentaseivirgolanoventaquattro), IVA esclusa.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00.

Per la procedura in oggetto è prevista l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice, pari n. 6 mesi.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato comprensivo dell'eventuale proroga di n. 6 mesi è pari a complessivi Euro 55.873.616,56, IVA esclusa, (Euro cinquantacinquemilioniottocentotrentemilaseicentosedicivirgolacinquantasei).

L'opzione di proroga verrà esercitata mediante comunicazione scritta della stazione appaltante effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza contrattuale.

2.2 Partecipazione a più lotti funzionali o prestazionali

L'operatore che intenda partecipare a più lotti, è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. In tal caso, il concorrente dovrà inserire al passo denominato "Forma di



partecipazione” il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente dovrà produrre un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione;
- in caso di RTI e Consorzi, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione, in tal caso: i) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto; ii) nel documento di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti.

2.3 Durata dell’Accordo Quadro

Per ogni Lotto funzionale o prestazionale, l’Accordo Quadro che verrà stipulato avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno affidare gli Appalti Specifici all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo denominato “Affidamento dell’appalto specifici”.

Come già precedentemente specificato, la durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto legislativo n. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2.4 Quantitativo stimato dell’Accordo Quadro

Il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro è determinato dalla somma dei quantitativi dei singoli Lotti funzionali o prestazionali come indicato negli elaborati tecnico estimativi posti a base della procedura e nell’allegato denominato ELENCO LOTTI DISCIPLINARE.

Si precisa che, per ogni Lotto funzionale o prestazionale, i predetti quantitativi massimi dell’Accordo Quadro sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle



Amministrazioni che utilizzeranno il relativo Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dello stesso.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la SUAM nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro medesimo.

3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Introduzione

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione degli operatori economici, i requisiti per la partecipazione alla procedura sono quelli di cui agli articoli 80 e 83 del codice. Si precisa che sono stati disciplinati aspetti peculiari per determinate fattispecie ovvero livelli minimi di capacità.

Si precisa, altresì, che tali requisiti possono essere indicati all'interno delle rispettive sezioni del DGUE – Documento di gara unico europeo.

3.2 Assenza dei motivi di esclusione

3.2.1 Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, comma 2, comma 3 e comma 5 lettera l), del Codice.

In relazione a tali motivi di esclusione si chiarisce quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di fallimento e di concordato con continuità aziendale, si richiama la disciplina di cui all'articolo 110 comma 3, comma 4, 1° periodo, e comma 5 del Codice.

Limitatamente ai casi in cui la disciplina si estende anche ai soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura, il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, "per quanto a propria conoscenza", i soggetti in parola non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.

3.2.2 Motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.



In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL e il C.C.N.L. applicato.

3.2.3 Motivo di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere h), del Codice.

In relazione alla lettera h), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiduciari.

3.2.4 Motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice.

In relazione alla lettera i), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999. Il partecipante compilando la modulistica (DGUE) dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato. A tale ultimo fine si raccomanda l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dalla SUAM.

3.3 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 3, del Codice, si precisa che, l'oggetto sociale risultante dalla iscrizione nei registri professionali o commerciali deve coprire tutte le prestazioni oggetto della procedura, da intendere come il lotto prestazionale o funzionale cui si partecipa.

3.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

3.4.1 Requisito minimo

La capacità economica e finanziaria utile per la partecipazione alla procedura può essere dimostrata dalle imprese concorrenti mediante il possesso di uno dei seguenti requisiti.



3.4.2 Bilanci nell'ultimo quinquennio

Si precisa che il requisito viene considerato posseduto qualora la somma degli utili di esercizio nel quinquennio sia positiva e l'ultimo esercizio si sia concluso con bilancio in utile.

3.4.3 Indice medio di indipendenza finanziaria

Il requisito è desumibile dai dati dei bilanci rilevanti ai sensi del presente disciplinare e deve essere non inferiore a 0,60. Per indice di indipendenza finanziaria si intende il rapporto tra il capitale proprio (totale voce A del Passivo dello Stato Patrimoniale) e la somma tra il capitale proprio e il capitale di terzi (quest'ultimo coincidente con la somma dei totali delle voci "B", "C", "D" ed "E" del Passivo dello Stato patrimoniale) negli ultimi tre esercizi.

3.4.4 Fatturato

In relazione a detto requisito si precisa quanto segue. Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, lettera a), del Codice, la previsione di un limite di partecipazione alla procedura connesso al fatturato globale ed a quello specifico relativo alle prestazioni nel settore oggetto della procedura, appare legittima per i seguenti motivi. In primo luogo, il requisito non è unico ma si accompagna ad altri requisiti alternativi. Inoltre, la quantificazione del requisito è tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto della procedura. Infine, la disciplina di gara incentiva la partecipazione in forma associata alla procedura da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, favorisce anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, incentivando la partecipazione plurima temporanea in tutte le forme attualmente previste e, nella fattispecie, prevedendo la frazionabilità del requisito senza alcun vincolo minimo di possesso per i soggetti differenti da quello mandatario secondo la disciplina del presente atto. Ciò detto, il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari, relativo a tutte le attività svolte dall'operatore economico e non solo a quella specifica attinente al settore oggetto della procedura, deve essere almeno pari a 1,5 volte l'importo a base della procedura, ed il fatturato specifico, relativo esclusivamente al settore oggetto della procedura, deve essere almeno pari all'importo a base d'asta.

3.4.5 Disposizioni relative ai bilanci rilevanti ai sensi del presente disciplinare

In ordine ai requisiti riferiti alle risultanze dei bilanci di esercizio, si precisa che i bilanci rilevanti ai fini della qualificazione sono quelli regolarmente approvati e depositati alla stregua della disciplina



civilistica di riferimento. In particolare, i documenti rilevanti sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara che, alla stessa data, risultano depositati presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Si precisa, altresì, che il concorrente può scegliere l'ultimo anno del quinquennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara. In particolare, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione dei suddetti documenti è ammesso che il concorrente dichiari e poi documenti il possesso del requisito mediante esibizione dei bilanci di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci stessi. I soggetti che non sono obbligati al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 Codice civile, sono tenuti a produrre una relazione rilasciata, nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale che assumono responsabilità solidale con il concorrente in ordine alla indicazione e quantificazione dei predetti requisiti ed al loro riferimento con gli atti contabili depositati.

3.4.6 Disposizioni per i soggetti plurimi

Si precisa che i predetti requisiti devono essere posseduti integralmente da ciascun soggetto componente l'operatore economico plurimo, ad eccezione di quello relativo al fatturato, in quanto è frazionabile.

3.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai fini dell'ammissione alla procedura, è necessario possedere ed indicare l'elenco delle prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura, intesa come lotto prestazionale o funzionale cui si partecipa, prestate negli ultimi tre anni decorrenti da quello di pubblicazione del bando riguardante la procedura, tali che la somma dei relativi importi sia pari all'importo posto a base della procedura. L'arco temporale triennale è riferito all'anno solare. Si precisa, altresì, che per prestazioni analoghe (e non identiche) si intendono quelle sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l'esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare.

Per i soggetti plurimi di tipo orizzontale e assimilati secondo la disciplina del presente atto, si precisa che il requisito relativo alla somma degli importi delle forniture elencate è frazionabile,



fermo restando il possesso in misura maggioritaria da parte del soggetto che riveste la qualifica di mandatario o assimilata ai sensi del presente atto.

4 IL SISTEMA

4.1 Il Sistema

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto legislativo n. 50/2016.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, SUAM, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, oltre la quale non è garantita il tempestivo upload del documento stesso. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a SUAM, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).



Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del Decreto legislativo n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

4.2 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è SUAM, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.



Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

4.3 La registrazione al Sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-



Procurement della Pubblica Amministrazione e le istruzioni presenti nel sito www.acquistinretepa.it, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

5 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

5.1 Invio dell'offerta

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a SUAM, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del Decreto legislativo n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a SUAM, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2018, come indicato nel Bando di gara**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, SUAM adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dell'art. 79, comma 5 bis, del Decreto legislativo n. 50/2016.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone, ossia: **Documentazione amministrativa** e le singole **Offerte economiche**, quanti sono i lotti per i quali si partecipa.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve



necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e di SUAM, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., SUAM e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. SUAM, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;



- un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare i *files* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema. Detta modifica, dettata da vincoli tecnici, riguarda unicamente il nome del file e non, beninteso, il suo contenuto che resta, in ogni caso, inalterato.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del codice possono esclusivamente ed alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana, ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme



al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

5.2 Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA. Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, SUAM invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

5.3 Forma di partecipazione

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del Decreto legislativo n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Decreto legislativo n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Decreto legislativo n. 50/2016;
- di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del Decreto legislativo n.



50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto legislativo n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. SUAM effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Saranno inoltre esclusi dal singolo Lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

6 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

6.1 Documenti amministrativi da produrre

Il concorrente deve inviare e far pervenire alla SUAM, attraverso il Sistema, la "Documentazione amministrativa" di seguito indicata.

Ai fini della presentazione della documentazione amministrativa si richiamano le disposizioni del CAD relativamente alla firma digitale (art. 24), alla firma autenticata (art.25) e alla esibizione di copie cartacee di documenti informatici (art. 22).



Si richiamano, altresì, le disposizioni particolari inerenti specifici e determinati documenti costituenti l'offerta riportate nell'apposito paragrafo del presente disciplinare denominato "Disposizioni particolari sulla documentazione amministrativa da produrre".

La documentazione amministrativa deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema.

L'art. 216 comma 13 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del Codice. In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni l'AVCP ha emesso la "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, prevede al comma 1 bis per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

La suddetta disciplina è stata confermata dall'articolo 9 della deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016 la cui applicabilità alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del Codice nelle more del citato decreto previsto dall'articolo 81, comma 2, del Codice medesimo, è stata confermata con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4/5/2016.

Pur dando atto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura verrà effettuata a mezzo sistema AVCPass.



6.2 Elenco documentazione amministrativa

Con riferimento alla “*Documentazione amministrativa*” il concorrente dovrà inviare e far pervenire a SUAM, attraverso il Sistema i seguenti documenti:

1. documento di partecipazione alla gara;
2. documento di gara unico europeo (DGUE);
3. garanzia provvisoria;
4. documentazione da produrre in caso di avvalimento;
5. dichiarazione di subappalto;
6. documentazione relativa al contributo dovuto all’ANAC ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005;
7. PASSOE
8. dichiarazione indicante le quote di partecipazione;
9. dichiarazione indicante le quote di esecuzione;
10. contratto di rete;
11. mandato;
12. dichiarazione relativa ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del codice;
13. dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari e soggetti assimilati;
14. delibera concernente i consorzi stabili;
15. riduzione e rinnovo garanzia provvisoria;
16. esame degli atti posti a base della procedura;
17. giudizio dell’operatore economico;
18. costi della sicurezza;
19. offerte equivalenti;
20. patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
21. procure speciali;
22. documentazione tecnica;
23. documentazione relativa agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”;



24. bollo

25. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;

26. atti relativi al RTI o Consorzio.

Limitatamente al lotto prestazionale 2C del presente Accordo Quadro, il concorrente dovrà, con riferimento alla “Documentazione amministrativa”, inviare e far pervenire a SUAM, attraverso il Sistema una dichiarazione con la quale si impegna a fornire eventuali servizi connessi e, in particolare, eventuali deflussori dedicati, necessari per l’infusione, in cessione gratuita.

Il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

Si ricorda che, al fine di rendere tutte le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, ad eccezione di quelle necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, è possibile:

a) utilizzare il modello DGUE- SUAM accessibile in ordine alla disponibilità ed all’accesso alla documentazione di gara

b) utilizzare i seguenti modelli:

- DGUE accessibile in formato elettronico al seguente indirizzo:
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>,

- moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all’accesso alla documentazione di gara

Le ipotesi a) e b) sono alternative.

Si raccomanda l’utilizzo dell’ipotesi a) che consente di ottemperare a tutti gli obblighi dichiarativi di cui alla presente procedura. In tale ipotesi, il DGUE va compilato secondo le linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174).

Nell’ipotesi b) occorre compilare il DGUE utilizzando il documento di gara denominato “LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO PER IL DGUE”. Inoltre, i moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all’accesso alla documentazione di gara sono da intendersi cumulativi e non alternativi al DGUE accessibile in formato elettronico all’indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>



I moduli integrativi sono predisposti per essere compilati mediante semplice apposizione di segno grafico in corrispondenza di ciò che è di interesse. Gli stessi sono articolati in sezioni nelle quali sono riportate le istruzioni per la relativa compilazione.

Il concorrente che sceglie di utilizzare detti moduli può eliminare le sezioni o parti di esse non di interesse.

In materia di DGUE, la SUAM si atterrà alle seguenti indicazioni di cui al Comunicato del 26 ottobre 2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo indicata come "ANAC"):

- il DGUE può non prevedere l'elencazione espressa del nominativo dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art.80 del Codice;
- l'elenco in questione sarà richiesto al momento della verifica delle dichiarazioni rese;
- rimane ferma la responsabilità penale prevista dall'art.76 del DPR 445/2000 nei confronti del rappresentante legale o altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico che dichiara di essere a diretta conoscenza dell'idoneità morale dei soggetti elencati ai commi 2 e 3 dell'art.80, del Codice;
- è opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere dichiarazioni incomplete o non veritiere.

A tale ultimo fine, costituisce sufficiente cautela sia la modulistica predisposta, sia le linee guida disponibili per la relativa compilazione.

Per le dichiarazioni necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, non sono stati predisposti moduli e, quindi, le stesse devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

6.2.1 Documento di partecipazione alla gara

Il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "*Documento di partecipazione alla gara*" la dichiarazione conforme al modello allegato, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

Il Documento di partecipazione dovrà sempre essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.



In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto legislativo n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato.

6.2.2 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Il DGUE deve essere compilato conformemente alle linee guida di cui alla documentazione di gara e caricato, in relazione alla natura del soggetto compilatore:

- nell'apposita sezione del Sistema denominata "*DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente*";
- nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie e altra documentazione relativa all'avvalimento*";
- nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici*".

Si precisa che:

- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo deve compilare e firmare digitalmente un unico DGUE, salvo quanto previsto all'ultimo punto del presente elenco;
- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo ma che ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE un distinto DGUE compilato e firmato digitalmente dalla impresa ausiliaria;
- l'operatore economico che intenda subappaltare parte del contratto a terzi, tenuto ad indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE un distinto DGUE compilato e firmato digitalmente da ciascuno dei subappaltatori indicati;
- se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari deve essere presentato, per



ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto compilato e firmato digitalmente;

- in caso di consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1948 ovvero di consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. n.433/1985 ovvero di consorzi stabili, il consorzio presenterà il proprio DGUE unitamente a quello compilato e firmato digitalmente degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dev'essere presentato, per ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, un DGUE distinto compilato e firmato digitalmente.

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nell'ipotesi di compilazione dei moduli cumulativi e non alternativi al DGUE, predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara, gli stessi devono essere caricati a sistema, nella sezione denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva", con modalità analoghe a quelle innanzi descritte per il DGUE.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso l'apposita sezione del sistema "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva", tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.



6.2.3 Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

La garanzia provvisoria deve essere presentata per ogni singolo lotto per il quale si presenta l'offerta e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 93 del Codice e rispettare le disposizioni di cui al presente disciplinare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. L'impegno deve essere reso in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare in relazione alla natura del soggetto concorrente. In particolare, deve essere reso, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, e soggetti assimilati, per tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, per il consorzio medesimo secondo la disciplina del presente atto. In caso di partecipazione a più lotti devono essere prodotti, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, tanti distinti ed autonomi impegni del fideiussore quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore sono inviati e fatti pervenire alla SUAM, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema secondo una delle due modalità seguenti:

- a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del CAD sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato alternativamente da: 1) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; 2) da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del CAD;
- b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla garanzia e dall'impegno sottoscritti dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, in alternativa, da autentica notarile.



Quanto sopra richiesto dovrà essere inviato e fatto pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Cauzione provvisoria e documentazione a corredo*".

6.2.4 Documentazione da produrre in caso di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente, nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente disciplinare, deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie e altra documentazione relativa all'avvalimento*", la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione resa del soggetto ausiliario, sottoscritta con firma digitale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'obbligo nei confronti del soggetto concorrente, della SUAM e degli enti aderenti, a fornire i requisiti posseduti e dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della SUAM e degli enti aderenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il soggetto ausiliario dichiara infine di non partecipare alla procedura né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente;
- b) Contratto, in originale o copia autentica, in formato elettronico attraverso il Sistema secondo una delle due modalità seguenti:
 - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del CAD sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato alternativamente da: 1) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; 2) da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del CAD;
 - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD.

6.2.5 Dichiarazione di subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lettera c), del Codice la dichiarazione indica le parti e le percentuali di affidamento della prestazione che il dichiarante intende subappaltare, nei limiti



e alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice. In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'ente aderente non può autorizzare alcun subappalto. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le prestazioni espressamente e specificamente indicate dal concorrente; un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole prestazioni interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, la dichiarazione deve contenere l'indicazione di una terna di subappaltatori.

La dichiarazione deve essere resa, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituendi, e soggetti assimilati, da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i medesimi soggetti in forma costituita, nonché per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, rispettivamente dal soggetto mandatario o dai consorzi medesimi secondo la disciplina del presente atto.

Tutta la documentazione relativa al subappalto, incluso il DGUE di ogni subappaltatore costituente la terna, deve essere caricato a Sistema nella sezione denominata *“Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici”*

Qualora il concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un soggetto di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) va caricata congiuntamente dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato.

6.2.6 Documentazione relativa al contributo dovuto all'ANAC ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 e PASSOE

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti, pena l'esclusione dalla procedura stessa, al versamento del contributo, per ogni lotto in relazione al quale si presenta offerta, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet della stessa ANAC. L'avvenuto versamento deve essere dimostrato producendo la relativa ricevuta dalla quale desumere la correttezza dell'importo versato e l'addebitabilità dello stesso alla specifica procedura per la quale si concorre.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla SUAM, attraverso il Sistema:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del



versamento del contributo sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura

- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria.

Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'AVCP".

Per quanto concerne il documento "PASSOE", relativo a ciascun lotto per il quale si concorre, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC, il concorrente deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi di accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, avendo cura di verificare che

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, o rete di impresa, tutti gli operatori economici che partecipano risultino nel PASSOE;
- in caso di consorzio stabile, il consorzio e tutti i consorziati per cui il consorzio concorre risultino nel PASSOE;
- in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, l'impresa o le imprese ausiliarie risultino nel PASSOE;
- in caso di ricorso al subappalto con obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, le imprese subappaltatrici risultino nel PASSOE.



Tutta la predetta documentazione deve essere, inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*.

6.2.7 Dichiarazione indicante le quote di partecipazione.

La dichiarazione deve rispettare le disposizioni seguenti.

La dichiarazione riguarda gli operatori economici singoli costituenti i soggetti temporanei plurimi di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, secondo la disciplina del presente atto. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente in conformità alla disciplina del presente atto in relazione alla natura del soggetto concorrente. In particolare, deve essere sottoscritta, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituendi, e soggetti assimilati da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i medesimi soggetti in forma costituita, nonché per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, rispettivamente dal soggetto mandatario o dai consorzi medesimi secondo la disciplina del presente atto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*.

6.2.8 Dichiarazione indicante le quote di esecuzione.

La dichiarazione riguarda gli operatori economici singoli costituenti i soggetti temporanei plurimi di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, secondo la disciplina del presente atto. La dichiarazione deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto in relazione alla natura del soggetto concorrente. In particolare, deve essere sottoscritta, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituendi, e soggetti assimilati da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i medesimi soggetti in forma costituita, nonché per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, rispettivamente dal soggetto mandatario o dai consorzi medesimi secondo la disciplina del presente atto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*.

6.2.9 Contratto di rete.



I soli soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare la copia autentica del contratto di rete secondo la disciplina del presente atto. In particolare, il contratto di rete può essere firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82/2005. Ai fini dell'acquisto della soggettività giuridica il contratto deve, però, essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005. Il contratto di rete deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *"Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi"*.

6.2.10 Mandato.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed f) del Codice, già costituiti devono produrre, a pena di esclusione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale e l'atto costitutivo dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale e l'atto costitutivo, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto di appalto.

I raggruppamenti temporanei costituendi e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti devono presentare la dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o costituendi contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi appositamente ed espressamente indicato.

Per le reti dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, qualora il contratto di rete sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto legislativo



n. 82/2005, è sufficiente il mandato in esso disciplinato. Nel caso in cui il contratto di rete sia stipulato con mera firma digitale non autentica ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82/2005, è necessario un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata ex articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005 da allegare alla copia autentica del contratto di rete.

Per le reti dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, la forma del mandato da allegare unitamente alla copia autentica del contratto di rete può essere alternativamente: a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005; b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle precedenti nel rispetto di quelle indicate al sub paragrafo del presente atto dedicato alla specifica fattispecie di soggetto concorrente.

Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi" Dichiarazione relativa ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice.

La dichiarazione, resa a pena di esclusione dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il consorzio nella procedura, deve indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, nonché l'assenza delle situazioni vietate dall'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*".

6.2.11 Dichiarazione relativa ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del codice.

La dichiarazione, resa a pena di esclusione dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il consorzio nella procedura, deve indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, nonché l'assenza delle situazioni vietate dall'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del codice.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "*Eventuali atti relativi a RTI o Consorzi*".



6.2.12 Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari e soggetti assimilati.

La dichiarazione deve indicare l'assenza delle situazioni vietate dall'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, e deve essere resa a pena di esclusione da tutti i concorrenti avuto riguardo alla loro natura singola o plurima.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "*Eventuali atti relativi a RTI o Consorzi*".

6.2.13 Delibera concernente i consorzi stabili

Il consorzio deve produrre, a pena di esclusione, copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*".

6.2.14 Riduzione e rinnovo garanzia provvisoria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del Codice, la garanzia provvisoria ed il suo eventuale rinnovo sono ridotte secondo le disposizioni ivi contenute.

La sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere segnalata dal concorrente in sede di offerta il quale deve, altresì, produrre la relativa documentazione in formato elettronico attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*", secondo la seguente disciplina alternativa:

- certificazione con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra e riportante il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato o approvato, la data del rilascio o approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.;
- dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso dei requisiti in parola, come riportato nella dichiarazione di cui al punto precedente.



Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, e soggetti assimilati, il concorrente gode del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascun operatore secondo le modalità sopra elencate; in caso di partecipazione in consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice e soggetti ad essi assimilati, il concorrente gode del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio ovvero una delle imprese consorziate indicate quale esecutrici sia in possesso della predetta certificazione.

Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*".

6.2.15 Esame degli atti posti a base della procedura.

Dichiarazione firmata in conformità alla disciplina del presente atto, da rendere a pena di esclusione, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati tecnici, amministrativi ed estimativi posti a base della procedura, ivi compresi il presente disciplinare e lo schema di contratto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*".

6.2.16 Giudizio dell'operatore economico.

Dichiarazione firmata digitalmente da rendere a pena di esclusione, di aver giudicato la prestazione stessa realizzabile, gli elaborati visionati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*".

6.2.17 Costi della sicurezza.

Dichiarazione, firmata digitalmente, da rendere a pena di esclusione, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta, stimandone i relativi costi, di tutti gli obblighi impostigli dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura.



Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*.

6.2.18 Offerte equivalenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 7, del Codice, qualora il concorrente offra beni equivalenti a quelli oggetto della procedura, deve dimostrare, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

In tal caso il partecipante dichiara, altresì, di autorizzare la SUAM a consentire l'accesso ai documenti costituenti la propria offerta ovvero di limitare il predetto accesso, nei limiti di cui all'articolo 53 del Codice, precisando i documenti oggetto di limitazione e le dettagliate e motivate ragioni della limitazione stessa.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*.

6.2.19 Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il concorrente deve caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*, il Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, secondo il modello reso disponibile dalla SUAM. Qualora il concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un soggetto di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) il documento va caricato congiuntamente dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato.

6.2.20 Procure speciali.

Per i documenti sottoscritti da un procuratore speciale i cui poteri non siano riportati nella certificazione rilasciata della C.C.I.A.A. deve essere prodotta copia della relativa procura speciale, i cui estremi devono essere riportati nel modulo denominato *“Documento di partecipazione”*.

Eventuali procure speciali vanno inviate e fatte pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuali procure”*.

6.2.21 Documentazione tecnica

Il concorrente deve presentare la documentazione relativa alle specifiche tecniche, prevista nel capitolato tecnico posto a base di gara.



Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*.

6.2.22 Documentazione relativa agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette *“black list”*

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *“black list”*, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione, firmata in conformità alla disciplina del presente atto, attestante la data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ovvero la data di invio dell'istanza di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

La dichiarazione deve essere resa in conformità alle specifiche disposizioni di cui al presente disciplinare.

Si precisa che, in caso di partecipazione alla procedura sulla base dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, l'eventuale aggiudicazione resta subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”*.

6.2.23 Bollo

I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente deve inviare e far pervenire alla SUAM attraverso il Sistema l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza, e all'offerta economica per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio sui cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l'indicazione del numero gara SIMOG e CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.



L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo per l'istanza è inserita nella sezione denominata *"Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"*.

L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo per l'offerta economica è inserita per ciascun lotto a cui si partecipa nella sezione denominata *"Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"*.

6.2.24 Dichiarazione in merito al lotto prestazionale 2C

Il concorrente, nel caso intenda partecipare al lotto prestazionale 2C, deve dichiarare, a pena di esclusione, che si impegna a fornire eventuali servizi connessi e, in particolare, eventuali deflussori dedicati, necessari per l'infusione, in cessione gratuita.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata *"Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"*.

6.3 Disposizioni particolari sulla documentazione amministrativa da produrre.

Si riportano di seguito alcune disposizioni particolari inerenti specifici e determinati documenti amministrativi ad integrazione della disciplina generale innanzi descritta.

6.3.1 Documento di partecipazione alla procedura.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituiti e i soggetti assimilati, l'istanza deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto dal soggetto mandatario secondo la disciplina del presente atto.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituendi e i soggetti assimilati, l'istanza deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto.

Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e i soggetti assimilati, l'istanza deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto dal consorzio medesimo.

6.3.2 DGUE, dichiarazioni ulteriori e "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, e i soggetti assimilati, il DGUE e le dichiarazioni devono essere rese ed il "patto" deve



essere sottoscritto in conformità alla disciplina del presente atto da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto.

Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e i soggetti ad essi assimilati, il DGUE e le dichiarazioni devono essere rese ed il "patto" deve essere sottoscritto dal consorzio medesimo e da tutte le consorziate indicate quali concorrenti secondo la disciplina del presente atto.

6.3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Le dichiarazioni concernenti i bilanci, nonché quelle ulteriori inerenti il requisito connesso con il fatturato, devono essere presentate con riferimento a tutti gli operatori economici singoli che, comunque, prendono parte al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del Codice ovvero ad altri soggetti plurimi ad essi assimilati, costituendi o costituiti. In caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, nonché di soggetti ad essi assimilati, le dichiarazioni devono essere presentate con riferimento al consorzio medesimo. Le dichiarazioni in parola devono essere correlate alla disciplina dello specifico requisito prescelto dal partecipante tra quelli previsti dal presente atto.

6.3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Le dichiarazioni connesse al requisito relativo alla somma degli importi delle prestazioni elencate devono essere presentate con riferimento a tutti gli operatori economici singoli che, comunque, prendono parte al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del Codice ovvero a tutti i soggetti plurimi ad essi assimilati, costituendi o costituiti.

6.3.5 Garanzia a corredo dell'offerta

Deve essere presentata una garanzia distinta e autonoma per ciascun lotto funzionale o prestazionale per cui si intende concorrere con validità pari ad un numero di giorni naturali e consecutivi non inferiore a 270 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e di importo pari al 2% di quello del lotto funzionale o prestazionale interessato come indicato nel presente atto al netto di IVA.

La garanzia deve prevedere altresì la possibilità di rinnovo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



La garanzia, prestata a favore della Regione Marche – Servizio Stazione Unica Appaltante Marche, viene escussa in tutti i casi in cui si verifichi la mancata stipula del contratto per ogni fatto dell'affidatario, ivi compresi il rifiuto, il mancato possesso o la mancata comprova dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale.

Nel caso in cui la garanzia sia costituita in contanti, il relativo versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario presso **“UBI BANCA S.P.A.”, Via Marsala, 60121 Ancona, codice IBAN IT 93S031110260000000003740, intestato a Regione Marche.** In tale caso deve essere presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del Codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Nel caso in cui la garanzia sia costituita in titoli del debito pubblico deve essere presentato originale o copia autentica del titolo secondo la disciplina del presente atto.

Nel caso di partecipazione a più lotti e in cui la garanzia sia costituita mediante fideiussione il concorrente può:

- presentare tante polizze quanti sono i lotti cui intende partecipare, ognuna delle quali commisurata all'importo a base di gara del singolo lotto;
- presentare un'unica polizza che preveda espressamente l'escussione autonoma in ragione del singolo lotto garantito, commisurata all'importo complessivo dei lotti per i quali il concorrente partecipa.

La garanzia costituita mediante fideiussione deve essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito o assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la SUAM si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente i predetti istituti circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla suddetta autodichiarazione, la garanzia fideiussoria deve essere corredata da idonea dichiarazione ai sensi del Decreto legislativo 82/2005 inerente l'autenticazione di firma del sottoscrittore. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione, si precisa che, ove la garanzia a corredo dell'offerta ne fosse sprovvista, la SUAM provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

L'impegno a favore delle Amministrazioni contraenti, rilasciato dal fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo



n. 385/1993) di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, per la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, può essere contenuto eventualmente anche all'interno della garanzia a corredo dell'offerta. Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, e soggetti assimilati, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento o il consorzio ovvero il soggetto ad essi assimilato.

6.4 Fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "*Eventuale Documentazione amministrativa aggiuntiva*" i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016.

Per quanto riguarda le situazioni di fallimento e di concordato con continuità aziendale si richiama la disciplina di cui all'articolo 110 comma 3, comma 4, 1° periodo, e comma 5 del Codice.

Limitatamente ai casi in cui la disciplina si estende anche ai soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura, il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, "per quanto a propria conoscenza", i soggetti in parola non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.

Ai fini della verifica, per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di che trattasi devono essere rese da entrambi i suddetti soci. In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente sotto paragrafo, per soggetti interessati si intendono gli institori, gli amministratori, i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.



6.5 Atti relativi al RTI o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire a SUAM attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire a SUAM attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*", copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire a SUAM attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*" copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

6.6 Offerta economica

Con riferimento a ciascun singolo Lotto prestazionale o funzionale cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a SUAM attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono.

Inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a SUAM attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.



Ciascun prezzo unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.

Nell'Offerta economica, il concorrente dovrà, tra l'altro, manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara.

Con la dichiarazione di offerta economica il concorrente manifesta il vincolo per un periodo non inferiore a 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima, con possibilità di differimento del termine.

L'Offerta economica, relativa a ciascun singolo lotto prestazionale o funzionale cui si partecipa, deve essere, pena l'esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale come segue:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*");
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*") dell'impresa mandataria o del Consorzio ordinario;
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2, lettera e) del Codice non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*") di tutte le Imprese raggruppande o consorziande.
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*") del Consorzio stesso.



Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA.

Nell'Offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 3 (tre) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,356).

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es. Euro 190,3456 viene troncato in 190,345).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di ciascun lotto.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara.

L'offerta economica va presentata in bollo.

L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta economica va inserita nella busta digitale "A", assieme all'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza, come già specificato al paragrafo del presente disciplinare denominato "Bollo".

Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo Lotto prestazionale o funzionale cui si intende partecipare.

7 AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

7.1 Disposizioni generali

Per ciascun Lotto funzionale o prestazionale, l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro avverrà in due fasi:

Prima fase: aggiudicazione dell'Accordo Quadro,

Seconda fase: affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.

Si precisa che SUAM si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto funzionale o prestazionale, il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Decreto legislativo n. 50/2016; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la procedura motivatamente; d) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto; e) non stipulare motivatamente l'Accordo Quadro, anche con riferimento al singolo Lotto funzionale o prestazionale, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.



Le operazioni di gara sono presiedute dal dirigente di SUAM ovvero da un dirigente dallo stesso espressamente delegato.

L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, avvia la procedura di aggiudicazione.

Le operazioni sono svolte alla presenza di almeno due dipendenti della SUAM in qualità di testimoni.

L'autorità che presiede le operazioni di gara propone l'aggiudicazione.

Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, secondo la disciplina del presente atto, a tutte le attività propedeutiche all'apertura dell'Offerta economica.

Il dirigente di SUAM adotta il provvedimento di aggiudicazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione. Con il medesimo provvedimento viene approvato il nuovo quadro economico complessivo della spesa.

Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note esclusivamente in modalità telematica sul Sistema e sul profilo del committente. Tale modalità è da considerare a tutti gli effetti quale notifica avente valore di legge.

In caso di parità tra le migliori offerte valide in graduatoria, si procede con il metodo dell'offerta migliorativa di cui all'articolo 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924). In maniera residuale si procede, in caso di offerte uguali, al sorteggio solo qualora non sia possibile l'esperimento migliorativo. Si precisa che non occorre la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all'esperimento migliorativo, atteso che l'art. 77 del R.D. n. 827/1924 inibisce tale procedura solo "ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta".

Le offerte non vincolano in alcun modo SUAM o le Amministrazioni, né rispetto all'aggiudicazione, né rispetto alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione efficace è definita entro 135 giorni dalla determinazione dell'aggiudicazione. A tale fine si precisa che per quanto concerne il requisito di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice, l'ambito soggettivo considerato sarà quello di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa, infine, che qualora nei confronti dei predetti soggetti dovesse emergere la pendenza di un procedimento di cui al richiamato articolo 80, comma 2, del Codice, la SUAM procede a dare comunicazione al giudice competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



7.2 Numero degli aggiudicatari

L'accordo quadro verrà concluso con più operatori economici seguendo le procedure di cui all'art. 54, commi 2 e 4, lettera a) senza riaprire il confronto competitivo.

L'aggiudicazione sarà disposta, per ogni lotto funzionale o prestazionale oggetto della presente fornitura, in favore dei primi tre operatori economici posti in graduatoria che proporranno un'offerta non superiore alla base d'asta, secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, lettera b), poiché trattasi di prodotti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dal mercato.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, la determinazione da parte delle Amministrazioni contraenti dello specifico operatore economico che effettuerà la fornitura del prodotto oggetto dell'accordo quadro, avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 407 lettera b) della legge di stabilità per l'anno 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016), nel seguente modo: i pazienti verranno trattati con uno dei primi tre farmaci, posti in graduatoria dell'accordo-quadro, in base al criterio del minor prezzo, ferma restando la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica.

Il secondo ed il terzo aggiudicatario (ove presenti) subentrano al primo in caso di carenza del farmaco da parte del primo aggiudicatario e per i casi in cui gli specialisti medici ritengono non utilizzabile il farmaco a minor costo. La scelta del farmaco a costo più elevato nei nuovi pazienti è prevista secondo le modalità disposte dalla Regione Marche nella delibera della Giunta n. 974 del 7/8/2014 liberamente consultabile all'indirizzo web <http://www.norme.marche.it>

7.3 Sedute

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto. La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **1 marzo 2018**, con inizio alle ore 10.00, dall'autorità che presiede la gara presso gli uffici della SUAM in Via Palestro, n. 19, in Ancona.

La medesima autorità procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) **verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate:** la tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte da Documentazione



amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- 2) sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice, da applicare a tutti i lotti oggetto della procedura. A tale fine si precisa che il Sistema non consente la pubblicità telematica delle operazioni di sorteggio e, pertanto, ai fini del rispetto del principio di pubblicità della seduta, è prevista la presenza fisica dei concorrenti secondo la disciplina del presente atto;
- 3) apertura, attraverso il Sistema, delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata. Le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al Seggio di gara, né a SUAM, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e l'Autorità che presiede la gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Di tutte le predette operazioni si procede a verbalizzazione.

Qualora le condizioni di gara lo consentano, in relazione all'entità e alla complessità delle relative operazioni, l'Autorità che le presiede può decidere di procedere alle attività di verifica nell'ambito della medesima seduta pubblica.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il concorrente può, altresì, assistere fisicamente presso la sede della Regione Marche, mediante un solo soggetto per ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di soggetti terzi, deve essere comunicato mediante PEC o attraverso l'area comunicazioni del Sistema, entro tre giorni lavorativi precedenti la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti, nei locali ove si procede alle operazioni di gara, sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Regione Marche ed all'esibizione



dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale addetto di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente deve presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

L'Autorità che presiede la gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella sezione "*Documentazione amministrativa*". Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, secondo la disciplina del presente atto, a tutte le attività propedeutiche all'apertura dell'Offerta economica.

Ai sensi dell'art. 83, commi 8 e 9, del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le carenze documentali e di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente atto.

A tali fini, si precisa che SUAM baserà le proprie determinazioni sui principi desumibili dalla determinazione dell'ANAC n. 1 in data 8/1/2015 e dal successivo comunicato del Presidente dell'ANAC in data 25/3/2015, in quanto applicabili rispetto alla nuova disciplina del Codice (decreto legislativo n. 50/2016).

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, SUAM assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e dei requisiti economico-finanziari e tecnico e professionali, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni rispetto alla procedura.

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, l'Autorità che presiede la gara, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, procede, relativamente a ciascun singolo Lotto funzionale o prestazionale, alla apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi unitari offerti.



L'autorità che presiede la gara procede altresì:

- alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte per le quali sia accertato, sulla base di univoci elementi, l'imputabilità ad un unico centro decisionale
- alla individuazione delle offerte potenzialmente anomale, secondo la disciplina del Codice e del presente atto come di seguito riportata.

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità che presiede la gara comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.

Nel caso in cui non risultino individuate offerte aventi tali caratteristiche, l'Autorità che presiede la gara procede alla formazione della graduatoria delle offerte non escluse ed alla proposta di aggiudicazione a favore di quella tra di esse che presenta il prezzo minore.

Il sub procedimento concernente la verifica e l'eventuale esclusione delle offerte che appaiano anormalmente basse è disciplinato dall'articolo da 97 del Codice.

Con specifica dichiarazione, ciascun concorrente potrà segnalare di NON autorizzare l'accesso alle giustificazioni delle offerte eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, indicando analiticamente le parti dell'offerta cui si riferisce la dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata ed il concorrente deve allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Il definitivo giudizio di congruità delle offerte apparentemente anormalmente basse spetta al responsabile del procedimento di affidamento secondo la disciplina del presente atto.

Il Responsabile del procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto dei componenti il gruppo di progettazione tecnico estimativa. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia l'Autorità che presiede la gara procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito di ogni singolo Lotto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.



In seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente resa nota secondo le modalità del presente atto, l'Autorità che presiede la gara comunica l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara.

7.4 Ulteriori regole e vincoli

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Accordo Quadro o negli elaborati posti a base di gara, ivi compresi quelli tecnico-estimativi;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete o parziali;
- offerte di prodotti che non rispettino le caratteristiche minime stabilite negli elaborati posti a base di gara, ivi compresi quelli tecnico-estimativi o nello Schema di Accordo Quadro, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito negli elaborati posti a base di gara, ivi compresi quelli tecnico-estimativi o nello Schema di Accordo Quadro.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lettera c) del Decreto legislativo n. 50/2016;
- comportano l'escussione della garanzia provvisoria.
- In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, SUAM si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 - SUAM si riserva la relativa valutazione,



anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del Decreto legislativo n. 50/2016 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da SUAM stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. SUAM si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

SUAM provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alle vigenti disposizioni emanate dall'ANAC, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione degli Appalti Specifici, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Amministrazioni.

7.5 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara

Prima dell'aggiudicazione di ogni Lotto funzionale o prestazionale, SUAM procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7 e art. 85, comma 5, del Decreto legislativo n. 50/2016. Il presente capitolo disciplina, ai sensi degli articoli 83, comma 7, del Codice, la documentazione utile per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale previsti per la partecipazione alla procedura.

La documentazione utile per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale previsti per la partecipazione alla procedura è la seguente:

Requisiti di capacità economica e finanziaria.

A) dichiarazione firmata digitalmente e resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato globale e specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente; ovvero



copia dei bilanci consuntivi con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. I soggetti che non sono obbligati al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 Codice civile, sono tenuti a produrre una relazione rilasciata, nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale che assumono responsabilità solidale con il concorrente in ordine alla indicazione e quantificazione dei predetti requisiti ed al loro riferimento con gli atti contabili depositati; ovvero copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf; ovvero i certificati costituenti la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnica e professionale secondo la disciplina del presente atto e complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

B) Copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi della specifica disciplina del presente atto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati e completi della documentazione comprovante l'avvenuto deposito, relativi agli esercizi finanziari di cui al Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato (con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura e la tipologia del requisito da comprovare) dichiarato in sede di partecipazione, in formato pdf.; i soggetti che non sono obbligati al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 Codice civile, sono tenuti a produrre una relazione rilasciata, nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale che assumono responsabilità solidale con il concorrente in ordine alla indicazione e quantificazione dei predetti requisiti ed al loro riferimento con gli atti contabili depositati.

Requisiti di capacità tecnica e professionale.



A) Nel caso di prestazioni per privati, la documentazione necessaria è costituita da certificazioni rilasciate e vistate dal committente che, pena la loro inammissibilità, devono: a) descrivere l'oggetto del contratto cui si riferiscono e le conseguenti prestazioni; b) indicare le date di inizio e termine delle attività; c) indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono; d) indicare espressamente la regolare esecuzione delle attività certificate. In alternativa alla predetta documentazione e, comunque, solo in caso di sua comprovata impossibilità, il concorrente può produrre copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi della specifica disciplina del presente atto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dei contratti stipulati per le prestazioni rese e delle relative fatture emesse e quietanzate ovvero di qualsiasi documentazione atta a comprovare l'avvenuta regolare prestazione nei termini richiesti dal presente disciplinare dal punto di vista dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

B) Nel caso di prestazioni rese a favore di soggetti pubblici la documentazione di prova è costituita da fatture relative alla avvenuta esecuzione della prestazione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui essa si riferisce, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per SUAM la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità di tale documentazione.

Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato dal Bando di gara, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

La verifica del possesso dei requisiti di che trattasi avverrà mediante ricorso al sistema "AVCPass". Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita nei termini e nei modi previsti dalle regole di funzionamento del sistema "AVCPass", ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Decreto legislativo n. 50/2016.

SUAM si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di decertificazione, di chiedere eventuale documentazione ritenuta utile direttamente all'operatore economico interessato il



quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, a mezzo PEC all'indirizzo regione.marche.suam@emarche.it.

SUAM si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

È in facoltà di SUAM chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori economici (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. La dichiarazione, da produrre entro 15 giorni dal verificarsi della condizione, deve essere resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, secondo le modalità previste dal presente dal presente atto.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo", nel "Documento di Partecipazione" e nella modulistica eventualmente utilizzata, producendo gli stessi documenti tramite il Sistema nell'"Area comunicazioni", evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

SUAM si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

7.6 Adempimenti successivi

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo n. 50/2016.

SUAM effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Decreto legislativo n. 50/2016.

7.7 Accesso agli atti all'esito della procedura di gara e segreti tecnici e commerciali



Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti all'art. 53 del Decreto legislativo n. 50/2016, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto, secondo la disciplina del presente atto, ad indicare in sede di offerta e nelle giustificazioni prodotte le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi, indicandole analiticamente. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'accesso sarà consentito nei soli casi di cui all'articolo 53, comma 6, del Codice.

SUAM garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di verifica, da parte dell'Autorità che presiede la gara qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che SUAM in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a verifica dall'Autorità che presiede la gara, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, SUAM consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia del documento contenente le giustificazioni dei prezzi. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito solo nel rispetto dei termini indicati all'articolo 53, comma 2, lettere c) e d), del Codice.

8 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Decreto legislativo n. 50/2016, viene richiesto agli operatori economici di ciascun singolo Lotto ammessi all'Accordo Quadro di far pervenire alla SUAM:



- a) nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito della SUAM dedicata alle Amministrazioni. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati all'Amministrazione all'atto di affidamento degli Appalti Specifici secondo le modalità previste nello Schema di Accordo Quadro; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai sopra richiamati dati;
- b) nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, idoneo documento (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni, a garanzia degli impegni contrattuali assunti con la stipula dell'Accordo Quadro, nonché per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, secondo le modalità e le condizioni indicate nel paragrafo del presente atto denominato "Garanzia"; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo n. 50/2016, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabiliti, la documentazione secondo le disposizioni ivi contenute, ove non precedentemente prodotta;
- c) nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa con i contenuti descritti nell'apposito capitolo/paragrafo del presente atto; si precisa che la predetta documentazione non dovrà essere presentata qualora prodotta già in fase di partecipazione.

Scaduto il termine sopra menzionato, SUAM verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.



Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, SUAM si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca della conclusione dell'accordo.

In ogni caso, SUAM potrà rivalersi sulla garanzia dell'offerta prestata dall'operatore economico cui è stata revocata la conclusione dell'accordo, procedendo all'incameramento della stessa.

Con gli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto verrà stipulato un Accordo Quadro, conforme allo Schema di Accordo Quadro posto a base di gara.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, SUAM si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove SUAM non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del Decreto legislativo n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

In ogni caso, SUAM potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con gli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto prestazionale o funzionale verrà stipulato un Accordo Quadro, conforme allo Schema di Accordo Quadro allegato al presente atto.

9 GARANZIA

9.1 Garanzia definitiva

Per ciascun Lotto prestazionale o funzionale, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, gli aggiudicatari dovranno prestare, ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione in favore delle Amministrazioni, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la stipula dell'Accordo Quadro, nonché per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, la cui entità sarà così determinata:

Entità garanzia definitiva = 10% * (Fabbisogno quadriennale x Prezzo unitario offerto) / Numero Aggiudicatari.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia



superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell'Accordo Quadro e quella massima degli Appalti Specifici.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordinativi Principali di Fornitura, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del Decreto legislativo n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), c), d) ed e) del Decreto legislativo n. 50/2016 di cui al paragrafo 5.8 del presente atto.



La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, Decreto legislativo n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità trimestrale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante della documentazione prevista nello Schema di Accordo Quadro.

10 ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Aggiornamento documentazione amministrativa

Per ciascun Lotto prestazionale o funzionale, i fornitori parti dell'Accordo Quadro dovranno tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti di cui al del Bando di gara producendo all'uopo idonea documentazione amministrativa.

In particolare, ciascun Fornitore parte dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di:

- A. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al Bando di gara;
- B. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del Decreto legislativo n. 50/2016.

Nello Schema di Accordo Quadro sono previste ipotesi di penali e di risoluzione in caso di inadempimento a detti obblighi, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti dal Bando di gara.



11 APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

11.1 Oggetto dell'Appalto Specifico

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, l'Amministrazione potrà affidare agli aggiudicatari di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro, uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico- prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo.

11.2 Costi per rischi da interferenza (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le Amministrazioni hanno redatto il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

11.3 Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del Decreto legislativo 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'Appalto Specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'affidatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

1. il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE; in sede di ciascun Appalto Specifico dovrà essere confermata - per detto appalto - la volontà di subappaltare e la relativa specifica attività; per lo svolgimento delle attività subappaltate da parte del subappaltatore è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
2. dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso l'Amministrazione originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;



3. l'aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105 del Decreto legislativo n. 50/2016, deve produrre:
- a) la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Accordo Quadro.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2016.

11.4 Affidamento dell'Appalto Specifico

In relazione a ciascun singolo Lotto prestazionale o funzionale, le Amministrazioni Contraenti, senza riaprire il confronto competitivo (Appalto Specifico – II Fase), affidano, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, la relativa fornitura secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 407 lettera b) della legge di stabilità per l'anno 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016). In particolare, i pazienti verranno trattati con uno dei primi tre farmaci, posti in graduatoria dell'accordo-quadro, in base al criterio del minor prezzo, ferma restando la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica.

Il secondo ed il terzo aggiudicatario (ove presenti) subentrano al primo in caso di carenza del farmaco da parte del primo aggiudicatario e per i casi in cui gli specialisti medici ritengono non utilizzabile il farmaco a minor costo. La scelta del farmaco a costo più elevato nei nuovi pazienti è prevista secondo le modalità disposte dalla Regione Marche nella delibera della Giunta n. 974 del 7/8/2014 liberamente consultabile all'indirizzo web <http://www.norme.marche.it>



11.5 Contratto oggetto dell'Appalto Specifico

Oltre alle obbligazioni già preannunciate - per miglior comprensione della fornitura - nell'Accordo Quadro, l'Ordinativo Principale di Fornitura oggetto del singolo Appalto Specifico:

- determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
- prevedrà il pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al Decreto legislativo n. 231/2002 successive modifiche ed integrazioni;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere una idonea copertura assicurativa;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica, ivi compresa la clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del Decreto legislativo 50/2016;
- dovrà contenere l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura;
- dovrà contenere l'indicazione circa la data di inizio dell'esecuzione della fornitura presso ciascuna Amministrazione.

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), SUAM fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

concorrenti vengono acquisiti da SUAM per verificare la sussistenza dei requisiti

12.1 Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti sono necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da SUAM ai fini della stipula dell'Accordo Quadro tra l'aggiudicatario medesimo e le Amministrazioni per



l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro stesso.

- Tutti i dati acquisiti da SUAM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

12.2 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da SUAM potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

12.3 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) del Decreto legislativo n. 196/2003. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa. Con la partecipazione alla presente iniziativa, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

12.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da SUAM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

12.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere: a) trattati dal personale di SUAM che cura la procedura o da quello in forza ad altri uffici della Regione Marche o degli enti aderenti che svolgono attività ad essa attinente o attività per fini di studio e statistici; b) comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza ai soggetti di cui sopra in ordine alla procedura o per studi di settore o fini statistici; c) comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte degli organismi preposti all'aggiudicazione, all'esecuzione ed al collaudo delle prestazioni oggetto della procedura; d) comunicati, ricorrendone le condizioni, ad uffici dell'amministrazione dello Stato per fini normativamente previsti; e) comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 53 del Codice; f) comunicati all'Autorità



Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in osservanza alle disposizioni vigenti.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite i siti internet di SUAM, delle Amministrazioni e di "Acquisti in rete". Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 Decreto legislativo n. 33/2012; nonché art. 29 Decreto legislativo n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite l'apposita sezione del sito internet della SUAM.

12.6 Diritti del concorrente/interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

12.7 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 3/9 - Ancona, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 196/2003.

12.8 Consenso del concorrente/interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

13 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di



beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, SUAM segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, SUAM, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.



A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.